

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 267/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 66/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Moscati Prof. Enrico – Componenti;
Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LAURIA FABIO PER 1 GARA EFFETTIVA** (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 85/C del 4.12.2007 ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva al calciatore Lauria Fabio seguito gara Martina/S.S. Lanciano del 2.12.2007, per recidività in ammonizione.

Avverso tale provvedimento la società S.S. Lanciano S.r.l. ha preannunziato reclamo con procedimento d’urgenza dinnanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 5.12.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.12.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla S.S. Lanciano S.r.l. di Lanciano (Chieti), dichiara estinto il procedimento e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Iadecola Avv. Gianfranco, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DELL’A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CATTANEO DAVIDE SEGUITO GARA PRO SESTO/MONZA BRIANZA DEL 9.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C con Com. Uff. n. 91/C del 10.12.2007 infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Cattaneo Davide, seguito gara Pro Sesto/Monza Brianza del 9.12.2007, per aver, quest’ultimo, volontariamente colpito con un violento calcio sul ginocchio un avversario che era costretto ad abbandonare il terreno di giuoco.

La società A.C. Pro Sesto S.r.l. proponeva preannuncio di reclamo con fax dell’11.12.2007 con richiesta di copia degli atti.

Con memoria trasmessa il 15.12.2007 invia motivi nei quali viene definita la ricostruzione degli eventi fatta dal Giudice, “illogica, inveritiera e del tutto arbitraria” e la descrizione degli fatti esposta dall’arbitro sostanzialmente erronea rispetto al reale andamento dei fatti.

Giova osservare che il Giudice Sportivo, a seguito dell’esame del referto arbitrale, ha solo preso atto del comportamento “violento” e “volontario” del Cattaneo nei confronti dell’avversario, riconoscendo la natura del gesto come sanzionabile ai sensi dell’art. 19, comma 4 b) C.G.S., commisurando giustamente la squalifica in 3 giornate.

Quanto poi “descritto”, circa la ricostruzione degli eventi, dalla società, non può essere oggetto di alcuna considerazione, avendo l’ufficiale di gara esposto compiutamente la dinamica dell’azione e qualificandolo nel suo svolgersi; risulta utile comunque ricordare che il referto gode di “fede privilegiata” nel suo contenuto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Pro Sesto S.r.l. di Milano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Scino Avv. Mario Antonio, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELL’A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SCUGUGIA BATTISTA SEGUITO GARA SANGIOVANNESE/PERUGIA DEL 12.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 95 del 13.12.2007)

Con fax di preannuncio del 14.12.2007, la società A.C. Sangiovese 1927 S.p.A. tempestivamente richiedeva copia degli atti relativi al provvedimento di cui in epigrafe.

Il Giudice Sportivo aveva inflitto al calciatore Scugugia Battista la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in quanto – come descritto dall’assistente arbitro – al termine della gara teneva “un comportamento offensivo” nei confronti dello stesso.

La società "A.C. Sangiovese 1927 S.p.A." proponeva reclamo ammettendo esplicitamente che il calciatore era “...visibilmente e psicologicamente scosso dall’andamento della gara...” E sostenendo che la frase irriuardosa era riferito all’arbitro assistente.

Concludeva richiedendo la riduzione ad 1 sola giornata di squalifica.

Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sangiovese 1927 S.p.A. di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 21 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete